

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
SERVIZIO RETE ANTIVIOLENZA

CAPITOLATO SPECIALE PER SERVIZI INERENTI IL CENTRO ANTIVIOLENZA
VeNuS
ACCORDO QUADRO ANNUALE CON OPZIONE DI RINNOVO

CPV 853120000-9

La titolarità della gestione del servizio denominato Centro Antiviolenza VeNuS (da ora indicato come CAV) è in capo al Comune di Cinisello Balsamo che, in qualità di capofila, come previsto dalla Convenzione tra i comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, ha avuto mandato di provvedere all'iscrizione del CAV VeNuS all'Albo Regionale dei CAV, istituito con D.G.R. n. XII/1073/2023 e di garantirne le azioni necessarie al funzionamento approvata da ciascun Ente in forza delle deliberazioni di seguito indicate:

- Deliberazione di Consiglio Comunale di Bresso n. 24 del 23/07/2024, esecutiva;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo n.61 del 14/10/2024, esecutiva;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Cologno Monzese n. 56 del 25/09/2024, esecutiva;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Cormano n. 41 del 18/09/2024, esecutiva;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Cusano Milanino n. 43 del 23/07/2024, esecutiva;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni n. 34 del 30/09/2024, esecutiva.

PARTE GENERALE – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Definizioni

Il presente Capitolato definisce le regole del rapporto tra Committente e *Impresa Appaltatrice*, ossia l'insieme dei requisiti e delle caratteristiche di natura dispositiva, economica e tecnica oggetto del presente appalto, come definiti dal Committente.

Per *Impresa Appaltatrice* si intende l'Impresa alla quale viene affidata la realizzazione di parte delle attività che afferiscono ai cosiddetti "servizi minimi" così come identificati dalla Intesa Stato Regione del 14 settembre 2022 e dalla successiva D.G.R. n. XII/1073/2023 di Regione Lombardia istitutiva dell'Albo Regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

Per *Committente* si intende l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo – Settore Welfare e Politiche Abitative – Servizio Rete Antiviolenza – che intende affidare la realizzazione di parte delle attività che afferiscono ai cosiddetti "servizi minimi" in appalto.

Per Codice si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i..

Per CAV si intende il servizio di accoglienza, di accompagnamento e di supporto per le donne che hanno subito o stanno subendo violenza di genere, denominato Centro Antiviolenza.

Art. 2 - Normativa di riferimento

L'appalto è disciplinato:

- dalle norme del Codice (approvato con Dlgs 36/2023) e dal presente Capitolato;
- dal Codice Civile, della normativa europea, nazionale e locale dell'ambito specifico di applicazione.

È vincolante, inoltre, ai fini della definizione del rapporto contrattuale, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'*Impresa Appaltatrice*.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto, articolazione del servizio e disposizioni generali

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di alcune attività del Centro Antiviolenza "VeNuS" del comune di Cinisello Balsamo per il periodo dal 01/10/2025 al 30/09/2026 e rinnovabile alle medesime condizioni per un ulteriore anno mediante un Accordo Quadro ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023.

Costituisce prestazione secondaria l'erogazione del servizio di custodia degli spazi sede del CAV.

L'*Impresa Appaltatrice* si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di 1 (uno) anno successivi a quello previsto al paragrafo precedente. L'opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi antecedenti la data di scadenza del contratto.

L'*Impresa Appaltatrice* provvede con propria organizzazione e sotto la propria esclusiva responsabilità, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, ad effettuare tutte le attività descritte nel presente Capitolato e allegati, conformemente all'offerta tecnica presentata.

L'*Impresa Appaltatrice* deve garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo la qualità del servizio, conformandosi il più possibile ai tempi programmati, alle necessità delle donne e alle esigenze organizzative del CAV, compresa la gestione di eventuali emergenze.

L'*Impresa Appaltatrice* si impegna a garantire per tutta la durata dell'appalto, le seguenti attività, dettagliate nei sottoparagrafi che seguono:

- 3.1 Localizzazione dell'intervento e orari di apertura
- 3.2 Progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività
- 3.3 Gruppo di lavoro
- 3.4 Formazione

3.1 Localizzazione dell'intervento e orari di apertura

Le attività del CAV sono rivolte alle donne presenti nei Comuni del Nord Milano (Ambiti di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni) presso le sedi e gli orari del CAV e degli sportelli decentrati che sono i seguenti:

A) CAV VeNuS presso l'Ospedale Bassini - via Massimo Gorkij, 50 – Cinisello Balsamo
- lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00
- martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00

B) Sportello decentrato di Sesto San Giovanni - P.zza Oldrini 120 – Sesto San Giovanni
- mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
- venerdì dalle 9.00 alle 12.00

C) Sportello Decentrato di Cologno Monzese - via Turati, 1 – Cologno Monzese
- lunedì dalle 15.00 alle 18.00
- martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Dovranno essere garantite le aperture sopra evidenziate e le sostituzioni in caso di impedimento all'apertura per esigenze di servizio connesse all'accompagnamento delle donne presso altri servizi, per ferie o per altri motivi.

3.2 Progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività

3.2.1 Lavoro in rete e attività del CAV

Il CAV appartiene alla **rete interistituzionale anti violenza del Nord Milano** e, conseguentemente, lavora in rete con gli Ambiti territoriali di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, con i servizi sanitari e sociosanitari, le forze dell'ordine, i servizi per il lavoro e la formazione, le agenzie per la casa comunali e regionali (ALER), le strutture scolastiche e le altre agenzie educative e formative operanti ed altri enti presenti sul territorio che a vario titolo intercettano il fenomeno.

Il CAV garantisce, attraverso l'equipe multidisciplinare le attività che rispondono ai cosiddetti "servizi minimi" dalla citata Intesa Stato-Regioni. Le attività previste a favore delle donne sono le seguenti:

- a) **Ascolto**: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
- b) **Informazione**: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
- c) **Orientamento sociale**: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- d) **Supporto psicologico**: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- e) **Supporto legale**: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
- f) **Raccordo** con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento e della gestione coordinata e condivisa del progetto individualizzato per la fuori uscita dalla violenza della accolta in protezione;
- g) **Raccordo e collaborazione** con i C.U.A.V. aderenti alla rete Antiviolenza del Nord Milano, che operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio - sanitari e assistenziali territoriali;
- h) **Equipe tecnico-operativa del CAV** a cadenza settimanale.

L'Equipe tecnico-operativa riveste la funzione di confronto e prima valutazione sulla presa in carico da parte del CAV delle donne accolte nella settimana che intercorre tra un'equipe e quella successiva e viene condiviso l'orientamento progettuale e di accompagnamento per la fuoriuscita dalla violenza individuando il case manager e le attività del centro (assistenza legale, orientamento sociale, supporto psicologico) che risulta opportuno da attivare fin da subito a favore della donna oltre alla fondamentale funzione di monitoraggio sull'andamento e l'efficacia dei progetti individualizzati. L'Equipe ha il compito di monitoraggio e programmazione delle attività del centro stesso.

Le attività di cui alle lettere **c), d), e)** devono essere garantiti da adeguati professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali (vedi art. 3.2.1).

Nella costruzione del percorso individuale ritenuto più opportuno e co-costruito con/per la donna vittima di violenza e gli eventuali figli minori, il CAV garantisce il raccordo puntuale attraverso le procedure definite all'interno della rete anti violenza:

- con i **servizi territoriali, sociali e sociosanitari**, competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;
- con i **servizi sociali comunali** e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;
- con gli **enti locali e le agenzie per la casa**, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa;

➤ con i **servizi sociosanitari** territoriali e/o specialistici.

Tale raccordo è garantito in modo effettivo dalla partecipazione del CAV all'Equipe di Rete Interistituzionale del Nord Milano, che si riunisce su convocazione del Responsabile della Rete Antiviolenza a cadenza mensile. L'Equipe di rete Interistituzionale Multiprofessionale è il luogo in cui i servizi sociali, socio-sanitari afferenti alla Rete Antiviolenza del Nord Milano si incontrano e condividono la costruzione dei progetti individualizzati in situazioni complesse per donne con multi fragilità e prese in carico da più servizi della rete territoriale.

3.2.2 Progetto individuale

Il CAV assicura, ad ogni donna, un **percorso personalizzato di protezione e sostegno**, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione tenendo conto anche delle specifiche esigenze di **tutela dei figli minori**.

Qualora sia presente una situazione di pregiudizio per il minore, il CAV deve raccordarsi con l'ente locale capofila della rete antiviolenza e con il servizio che si occupa della tutela minori del comune di residenza della donna al fine di consentire a quest'ultimo di garantire la necessaria collaborazione per gli adempimenti conseguenti così come previsto dalla D.G.R. X/4821/2016 e nel rispetto delle procedure previste dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del territorio lombardo.

Al fine di garantire la corretta strutturazione del progetto individuale all'arrivo nel CAV l'operatrice di accoglienza dovrà effettuare:

- la **valutazione del rischio** utilizzando gli strumenti già disponibili (a titolo di esempio il test SARA-SARA PLUS);
- la **valutazione dei bisogni** della donna e degli eventuali minori presenti da parte dell'assistente sociale del cav anche in collaborazione coi servizi sociali dei comuni e i servizi tutela laddove la situazione familiare della donna e dei figli sia già conosciuta o seguita dai servizi stessi.

All'esito di tali valutazioni il CAV struttura con la donna il progetto ritenuto più adeguato avvalendosi, per la sua attuazione quando ritenuto necessario, il collocamento in Casa Rifugio.

Il progetto verrà condiviso fin dalla sua strutturazione con la rete dei servizi sociali territoriali nonché degli altri pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

Il **progetto individuale**, redatto in forma scritta e sottoscritto dalla donna, deve contenere:

- l'esito delle valutazioni svolte;
- i servizi territoriali che sono stati o che si intende coinvolgere;
- eventuali misure di sostegno aggiuntive;
- il tipo di percorso ritenuto adeguato alla donna nonché ai figli minori con specifico riferimento agli obiettivi e agli interventi;
- durata del progetto;
- modalità e tempi del monitoraggio del progetto.

Il **monitoraggio** del percorso individuale è garantito ed effettuato dalla case manager.

3.2.3 Collocamento in struttura di accoglienza

Qualora si renda necessario il collocamento della donna presso una Casa Rifugio, l'equipe del CAV deve garantire la continuità della presa in carico in raccordo con il personale della Casa Rifugio medesima. In

merito all'inserimento in Casa Rifugio è responsabilità del CAV individuare la tipologia di accoglienza (emergenza-primo livello-secondo livello) ritenuta necessaria.

Il CAV adotta gli accorgimenti necessari per assicurare che anche la **donna con disabilità** vittima di violenza possa pienamente partecipare in via diretta all'elaborazione del progetto individuale, comprendendo le misure e i sostegni attivabili in suo favore.

Tutti i costi connessi alle attività da realizzarsi fuori dai Centri (accompagnamento delle donne in Casa rifugio, nelle sedi presso le Forze dell'Ordine, o presso altre strutture sociali, socio-sanitarie, ed ulteriori attività proposte nell'offerta tecnica) dovranno intendersi a totale carico dell'*Impresa Appaltatrice*.

3.3 Gruppo di lavoro

Il CAV per la propria attività deve avvalersi esclusivamente di personale femminile, così come indicato dall'Intesa Stato-Regioni del 14.9.2022 art. 3 comma.

L'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di operatrici e professioniste che consenta una apertura di 6 giorni alla settimana così come indicato al paragrafo 3.1.

Per lo svolgimento delle attività è necessario prevedere una equipe multidisciplinare per la presa in carico che preveda la presenza delle figure professionali, esclusivamente donne con esperienza pluriennale nelle tematiche del contrasto della violenza di genere e impegnate in una formazione continua, sotto elencate:

a. Operatrici di accoglienza

b. Psicologhe

c. Assistenti sociali

d. Avvocate civiliste o penaliste

e. Mediatrici culturali

f. Personale socio-educativo in grado di accogliere e prendere in carico donne con disabilità anche di carattere sensoriale e comunicative

g. Personale educativo dedicato al supporto degli eventuali **minori**

h. Coordinamento tecnico-organizzativo: ha la funzione di garantire l'organizzazione del CAV e del lavoro dell'equipe, sia sul piano della copertura dei turni di apertura del centro nelle tre sedi, sia per il raccordo coi servizi territoriali e con le Casa Rifugio laddove si debba prevedere un'attività coordinata a favore delle donne messe in protezione sole o coi loro figli minori.

Il ruolo di coordinatrice può essere ricoperto da personale con comprovata esperienza operativa di **almeno 3 anni presso un CAV** e viene individuata tra le operatrici di accoglienza e le figure professionali presenti nel CAV. L'esperienza operativa può essere dimostrata attraverso un'auto-dichiarazione redatta ai sensi del d.g.r. 445/2000

La **coordinatrice** deve garantire un monte ore di **3 ore settimanali** al fine di garantire quanto indicato nel presente capitolato per l'espletamento delle funzioni attribuite a tale figura e che andranno ad aggiungersi alle ore messe a disposizione da parte della suddetta professionista per il ruolo di case manager e di attività professionale specifica (orientamento sociale o supporto psicologico).

i. Case Management: alla professionista che svolge la funzione di case manager sono richieste competenze trasversali di tipo organizzativo e relazionali con particolare riferimento a quelle motivazionali, psico-sociali ed educative. Il ruolo di **case manager** è legato al singolo caso e può essere svolto da una tra le figure professionali presenti nel Centro compresa la coordinatrice; è l'operatore-professionista di riferimento per il "caso" e ha compiti di co-costruzione e monitoraggio del percorso individuale con la donna, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali e le Casa Rifugio, laddove sia presente un collocamento in protezione.

l. Attività amministrativa a supporto delle attività del CAV: con particolare riferimento alla tenuta della documentazione relativa all'attività della singola professionista, oltre che all'inserimento dati per ISTAT e a quanto previsto dal debito informativo nei confronti del Capofila e di Regione Lombardia

L'Impresa deve comunicare al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio.

L'*Impresa Appaltatrice* esercita il controllo sulla correttezza del proprio personale e si impegna a sostituirlo anche durante lo svolgimento del servizio su richiesta motivata dal Committente.

L'*Impresa Appaltatrice* dovrà registrare la presenza del personale in un **apposito registro delle presenze** finalizzato a verificare la presenza delle operatrici previste e l'attività del Centro stesso.

L'*Impresa Appaltatrice* garantisce che il personale impiegato a qualunque titolo per l'espletamento del servizio **non abbia** subito condanne né abbia provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla Legge n. 269 del 03/08/1998, dalla Legge n. 38 del 06/02/2006 o altra normativa riconducibile a violenza ed abusi su donne e su minore.

L'aggiudicatario dovrà, almeno 10 giorni prima dell'attivazione del servizio, far pervenire al Committente la dichiarazione che il personale che opererà all'interno del CAV non ha condanne penali o carichi penali pendenti, attestando di aver acquisito le opportune certificazioni presso gli Enti proposti al rilascio, ai sensi del dlgs 39/2014 – Art. 25 bis dpr 313-2002.

3.4 Formazione

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3.2 il soggetto deve garantire personale **adeguatamente formato** sui temi della violenza maschile, sulle sue cause strutturali, sulle conseguenze, sulla valutazione del rischio e gli strumenti attualmente in uso, sui bisogni specifici delle donne esposte a molteplici vulnerabilità e sui bisogni dei minori vittime di violenza assistita, sui principi della Convenzione di Istanbul e sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Tale formazione viene ritenuta "adeguata" laddove consista in un minimo di **120 ore di formazione iniziale** (di cui almeno 60 di affiancamento con personale esperto) e in almeno **16 ore di aggiornamento annuale**.

La formazione deve includere dei moduli dedicati all'accessibilità, al supporto e alla presa in carico di donne con disabilità vittime di violenza.

La formazione può essere svolta anche attraverso la collaborazione con altri enti della rete oltre che direttamente dal soggetto aggiudicatario.

Per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali l'aggiornamento professionale può essere dimostrato anche attraverso un attestato di partecipazione a corsi sul tema specifico del contrasto alla violenza contro le donne.

Per tenere traccia della formazione e dell'aggiornamento deve essere presente presso la sede del CAV un **piano formativo annuale** relativo alla formazione del personale e un prospetto consuntivo della formazione effettivamente erogata. Inoltre, presso la sede del CAV - in formato elettronico o cartaceo - devono essere conservati (in copia) gli **attestati di partecipazione** delle operatrici se i corsi si sono svolti presso altri soggetti.

Al fine di svolgere il **servizio di accoglienza** le operatrici devono essere adeguatamente formate nei termini richiamati o in mancanza devono avere una comprovata esperienza operativa di lavoro presso un CAV di **almeno 1 anno**. L'esperienza operativa può essere dimostrata anche attraverso un'auto-dichiarazione redatta ai sensi del d.g.r. 445/2000.

I professionisti facenti parte dell'equipe devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali al fine di poter esercitare le mansioni proposte, ovvero in mancanza di un albo professionale devono dimostrare il conseguimento di un titolo di studio adeguato.

Art. 4 Verifiche sull'esecuzione delle attività

L'operatività e le modalità di espletamento delle attività relative al CAV, verranno espresse in relazioni periodiche scritte (a cadenza semestrale) e durante gli incontri mensili tra il Coordinatore tecnico-organizzativo e il Responsabile del CAV, individuato ed indicato dal Comune di Cinisello Balsamo in qualità di titolare del servizio iscritto all'Albo Regionale.

Il Responsabile CAV è a tutti gli effetti facente parte dell'Equipe tecnico-operativa del CAV, ne garantisce il

raccordo con la Rete Antiviolenza del Nord Milano, anche avvalendosi della collaborazione della Coordinatrice tecnico-organizzativa individuata dall'Impresa Appaltatrice tra le professioniste del CAV, come indicato al precedente Art. 3.2 lett. h.

Il Responsabile del CAV e la Coordinatrice tecnico-organizzativa saranno supportati da eventuali figure utili allo svolgimento delle attività.

L'Impresa Appaltatrice deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo al fine di assicurare sempre il mantenimento dello standard numerico di base, adoperandosi anche per contenere al massimo il turn-over. Il personale adibito al servizio sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con diligenza professionale e decoro.

L'Impresa Appaltatrice garantirà il rispetto di tutti gli obblighi, anche retributivi, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Una settimana prima dell'avvio del servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà consegnare al personale delegato dal Committente l'elenco nominativo - comprensivo di CV aggiornati - della coordinatrice e del personale (titolare e supplente per le eventuali sostituzioni) del CAV oltre all'esatta indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo degli oneri previdenziali e assicurativi e il numero delle ore di prestazione lavorativa settimanale corrispondente.

I requisiti richiesti per il personale, dovranno essere documentati da parte dell'Impresa Appaltatrice all'atto dell'affidamento e ogni qualvolta si provvederà all'utilizzo di nuovo personale.

Tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere conservata presso la sede del CAV ed esibita a richiesta del Committente, nel corso delle verifiche che verranno effettuate periodicamente da parte del personale incaricato.

Il Committente attraverso proprio personale qualificato, eserciterà la vigilanza e il controllo sulla regolarità del funzionamento del servizio offerto, sulla coerenza della programmazione al progetto presentato, sull'indice di frequenza e di fruizione del servizio, anche attraverso appositi sopralluoghi.

Art. 5 - Quantificazione del servizio

Al fine di fornire ulteriori elementi utili di valutazione alle imprese partecipanti, si riportano di seguito i dati relativi al numero di ore **minime** richieste per le principali attività.

ATTIVITÀ	ORE SETTIMANA	NUMERO SETTIMANE	ORE ANNO
Accoglienza	11	52	572
Accompagnamento	29	52	1508
Supporto psicologica	12	52	624
Orientamento sociale	3	52	156
Supporto legale	2	52	104
Attività amministrativa	4	52	208
Coordinamento tecnico organizzativo	3	52	156
Mediazione Culturale	2	52	104

Per "Accoglienza" si intendono le attività di ascolto telefonico e in presenza e di informazione e per "Accompagnamento" si intende l'attività di presa in carico delle donne da parte del case manager.

Art. 6 - Oneri a carico del Committente

Il Committente si impegna a:

- b) mettere a disposizione dell'impresa appaltatrice i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato;
- c) concedere in uso le attrezzature e gli arredi presenti e resi disponibili nel CAV e negli sportelli decentrati, inventariati e necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato;
- d) provvedere agli interventi di manutenzione degli immobili presso cui si svolgeranno le attività del CAV e degli sportelli decentrati;
- e) corrispondere il corrispettivo per lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto al successivo Art. 13;
- f) sostenere le spese per le utenze elettriche, idriche, energetiche, telefoniche e linea dati relative ai propri impianti.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice

Oltre a quanto previsto in precedenti articoli l'Impresa Appaltatrice si impegna:

- a) in caso di dichiarazione di stato di *emergenza epidemiologica*, ad adeguarsi alle normative disposte dalle autorità competenti. Qualora gli adempimenti richiesti comportassero ripercussioni non sostenibili sul piano economico gestionale le parti potranno rinegoziare i termini del contratto.
In particolare varranno le seguenti disposizioni:
 - 1) la possibilità, da parte del Committente di recedere a sola richiesta, nel caso di onerosità ritenuta eccessiva o nel caso di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione per mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;
 - 2) la non debenza di penali, o somme comunque denominate, anche in maniera dilazionata, a carico del Committente nel caso di recesso anticipato motivato a causa delle mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;
 - 3) l'assunzione dei rischi dovuti a modificazioni dell'oggetto dell'appalto esclusivamente a carico dell'Impresa Appaltatrice, fatta salva:
 - la facoltà di recesso che salvaguardi i diritti degli utenti destinatari dei servizi e delle forniture (quindi, previa comunicazione preventiva effettuata con un lasso di tempo sufficiente a provvedere soluzioni alternative, senza recare danno all'utenza),
 - la possibilità di negoziare una ripartizione degli oneri maggiori giustificati tramite apposita analisi tecnico – economica tra il Committente e l'Impresa Appaltatrice ;
- b) a provvedere a tutte le spese di gestione non espressamente previste a carico del Committente, compreso il costo dei trasporti per eventuali attività previste all'esterno della struttura;
- c) ad utilizzare con estrema cura le attrezzature e gli arredi presenti nelle sedi operative del CAV necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato, rispondendo di eventuali danni causati agli stessi;
- d) a garantire la custodia degli spazi sedi operative del CAV;
- e) a garantire la partecipazione della coordinatrice tecnico-organizzativa alle equipe di Rete Interistituzionale;
- f) a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta con particolare riguardo agli oneri in materia di sicurezza dei lavoratori;
- g) a sostenere le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti alla gestione delle attività oggetto dell'appalto;
- h) ad ogni altra spesa, inerente la gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Art. 8 – Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

L'accordo quadro ha una durata prevista di 12 mesi a partire da 01/10/2025, con eventuale opzione di rinnovo fino al 30/09/2027 e sarà stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 59 del D.lgs 36/2023.

Troverà applicazione in 2 o più contratti attuativi, indicativamente:

- il primo relativo al periodo ottobre 2025 – settembre 2026
- il secondo, subordinato all'esercizio dell'opzione di rinnovo da parte dell'Ente Appaltante, da ottobre 2026 - settembre 2027. In mancanza dell'esercizio dell'opzione di rinnovo il contratto si intende cessato.

In caso di sottoscrizione di contratto attuativo per il periodo ottobre 2026 - settembre 2027, le modalità di erogazione del servizio verranno comunicate in seguito ma, ai sensi dell'Art 59 comma 2, non potranno apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Art. 9 - Importo massimo stimato dell'accordo quadro e importi dei contratti attuativi

Il corrispettivo massimo dell'accordo quadro è pari ad € 240.000,00 oltre a IVA di legge.

Il suddetto importo è stato quantificato ipotizzando per ogni anno un numero totale di attività pari a ore 4108.

Il costo complessivo massimo dell'accordo quadro è quindi stimato in euro € 240.000,00 oltre a IVA di legge.

Si precisa che il numero di ore sopra riportato è indicativo e frutto di una stima, effettuata dal Committente, sull'andamento storico della presente tipologia di affidamento.

Il costo complessivo è stato parametrato tenendo come riferimento il C.C.N.L. Cooperative sociali, stimando una spesa di personale non inferiore al 85% del costo complessivo a base gara.

Sarà cura dell'Impresa appaltatrice presentare in sede di offerta tecnica ed economica la progettazione ipotizzata sul servizio, con il relativo dettaglio del piano dei costi applicato, sulla base di quanto riportato ai paragrafi precedenti.

L'operatore economico, in sede di offerta, può indicare un diverso C.C.N.L. da esso applicato, allegando la dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 c.4 del D. Lgs.36/23; prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante provvederà alla verifica della dichiarazione medesima, ai sensi dell'art.5 c.2 dell'Allegato I.01 del D. Lgs.36/23.

Con la stipula dell'accordo quadro il Committente può affidare le prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, ma non garantisce l'affidamento del servizio per tale intero importo, in quanto si riserva di valutare le necessità contingenti in base al numero di donne accolte e prese in carico, nonché alle condizioni normative e alle disponibilità economico-finanziarie, laddove al variare del finanziamento regionale il servizio verrà rimodulato sulla base dei fondi disponibili garantiti dai Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 10 - Coperture assicurative

Il Committente non risponde di danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività, pertanto l'Impresa Appaltatrice si impegna ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dedicata ai rischi derivanti riferiti all'esercizio delle attività del CAV del Committente sia per le attività interne alle sedi operative sia per attività esterne, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente Capitolato. Tale Polizza RCT/RCO, stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale venga indicato espressamente che il Committente (suoi amministratori e dipendenti) sia considerata "terza" a tutti gli effetti, dovrà:

- riferirsi inequivocabilmente e specificamente al servizio affidato con indicazione del relativo CIG;
- prevedere massimale RCT di euro 10.000.000,00 e RCO di almeno euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 2.500.000,00 per ogni utente del servizio;
- contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, suoi amministratori e dipendenti;

- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti ed addetti al servizio;
- nel caso preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, il Committente si riserva di valutarne la congruità, anche in relazione ai parametri di mercato. Deve, in ogni caso, essere indicato che tali franchigie non potranno essere in alcun modo opposte al Committente o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata e gestite esclusivamente dalla compagnia assicuratrice;
- garantire il pagamento diretto al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, comma 2.
- Le copie digitali/conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni devono essere consegnate al Committente prima dell'inizio del servizio. L'Impresa Appaltatrice deve tenere indenne - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - il Committente dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative e da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

Art. 11 - Condizioni migliorative

Nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice proponga in sede di offerta, alle stesse condizioni economiche, modalità di esecuzione del contratto migliorative, il Committente si riserva di accoglierle in deroga al presente capitolato, previa valutazione di opportunità e di fattibilità operativa.

L'impresa appaltatrice è comunque vincolata all'offerta presentata.

Art. 12 - Fatturazioni, liquidazioni, cessioni del credito, anticipazione del prezzo

Il Committente si impegna a liquidare e pagare all'Impresa Appaltatrice il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell'incarico sulla base di regolari e distinte fatture.

Per il servizio di cui al presente Capitolato i pagamenti verranno effettuati ogni anno con le seguenti modalità:

25% del corrispettivo annuale minimo previsto	entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto
60% del corrispettivo annuale minimo previsto	Febbraio 2026
15% Saldo finale (oltre ad eventuale conguaglio)	dopo la conclusione del servizio, l'invio della relazione annuale sulle attività del CAV e la verifica della correttezza della documentazione amministrativa comprovante le attività svolte

Le fatture devono essere emesse in formato digitale e pervengono tramite sistema di Interscambio; le fatture devono riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (UFJO5M).

Il Committente, provvede, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, al riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e cura i successivi adempimenti per la liquidazione.

L'impresa appaltatrice si impegna a garantire che la documentazione comprovante le spese sostenute sia conforme alle indicazioni del Committente secondo le linee guida di Regione Lombardia. La mancata conformità della documentazione comporta l'inammissibilità della spesa nella rendicontazione a Regione Lombardia e di conseguenza l'impossibilità di riconoscere la spesa effettuata.

A tale scopo la documentazione amministrativa comprovante le attività svolte dovrà pervenire all'ufficio di competenza entro il 15 del mese successivo.

Le fatture vengono liquidate, di norma, entro 30 gg. dalla ricezione, fatto salvo l'esito positivo dei

controlli, a seguito di riscontro di regolarità nell'esecuzione del servizio.
È vietata la cessione del contratto.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti.

In particolare, L'*Impresa Appaltatrice* si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, il presente appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della normativa suddetta.

Il Committente verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'*Impresa Appaltatrice* e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 – Divieto di subappalto e divieto di cessione del contratto

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (il CAV è un servizio che necessita per l'erogazione delle prestazioni previste dall'Intesa Stato Regioni del 14 Settembre 2022 di operatrici e professioniste debitamente formati e specializzati relativamente al tema della violenza di genere, inoltre rientra a pieno titolo nei servizi alla persona) le prestazioni oggetto del contratto sono da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario e non è ammesso il subappalto.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, disciplinate agli art. 188 e 189 del D. Lgs. 36/2023, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderà come nulla e di nessun effetto per il Committente, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto

Art. 15 - Controlli sull'esecuzione dell'appalto, flussi informativi e penali

I controlli di cui alla parte tecnica del presente Capitolato sono indirizzati, oltre che sui requisiti di natura tecnica, anche sulla qualità del servizio fornito. Il Committente procede inoltre a controlli presso il CAV, anche con indagini analitiche.

L'*Impresa Appaltatrice* deve fornire in tempi adeguati al direttore dell'esecuzione del contratto le informazioni relative al personale e alle attività svolte.

Le verifiche sull'esecuzione del contratto si realizzano su base documentale ed *in situ*.

L'*Impresa Appaltatrice*, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni previste e conseguenti all'attuazione del presente Capitolato.

Se durante lo svolgimento del servizio saranno rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, si procederà, in primo luogo, all'applicazione delle seguenti penali come da articolo 126 D. Lgs 36/2023 :

- Euro 140,00 per ogni giorno di ritardo nell'invio del personale, come previsto all'art. 3;
- Euro 120,00 per ogni giorno di ritardo nell'invio mensile della documentazione amministrativa comprovante le attività svolte;
- Euro 360,00 per la mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei

titoli scolastici e professionali del personale impiegato ai sensi dell'art. 3, della documentazione richiesta nell'esercizio del potere di controllo ai sensi dell'art. 3, della documentazione relativa ad assicurazioni e adempimenti sulla sicurezza ai sensi dell'art. 9.

In ogni caso di violazioni delle disposizioni del presente Capitolato, non rientranti nell'esemplificazione sopra esposta, l'*Impresa Appaltatrice* è tenuta al pagamento di una penalità variante da euro 200,00 a euro 2.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'*Impresa Appaltatrice* avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dal Committente come sopra, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata non venga regolarizzata da parte dell'*Impresa Appaltatrice*.

Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Settore Welfare e Politiche Abitative.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Committente, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Dirigente di Settore.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

I provvedimenti adottati dal Committente per contestazione ed applicazione di penalità vengono comunicate all'*Impresa Appaltatrice* a mezzo P.E.C.

Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte, il Committente potrà proseguire nell'applicazione di penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni.

Art. 16 - Risoluzione e recesso

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del Codice, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'accordo quadro e/o i singoli contratti attuativi, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di Legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, nelle circostanze di cui all'art. 122 comma 1 del Codice.

Ai fini della facoltà di risoluzione di cui al comma 3 dell'art. 122 del Codice, si considerano casi di grave inadempimento rispetto alle disposizioni del presente capitolato, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni da parte dell'appaltatore, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- 1 inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Committente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di Leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- 2 comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno alle donne e ai minori;
- 3 cessione del contratto;
- 4 inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori;
- 5 mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- 6 ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'AC tale da compromettere l'esecuzione dello stesso;
- 7 interruzione non motivata del servizio;
- 8 inosservanza delle norme igienico sanitarie;
- 9 altre violazioni delle norme di legge vigenti, anche se non richiamate espressamente dal

presente Capitolato.

Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 122 del Codice, l'avvio del servizio alla data stabilita dal Committente riveste sempre carattere d'urgenza e non può essere procrastinato.

In caso di risoluzione di uno solo dei contratti attuativi, il Committente si riserva di risolvere l'accordo quadro.

La risoluzione dell'accordo quadro determina la risoluzione dei singoli contratti attuativi dalla data di risoluzione dell'accordo quadro.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'*Impresa Appaltatrice* viene comunicato via PEC.

L'*Impresa Appaltatrice* può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio.

All'*Impresa Appaltatrice* inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'*Impresa Appaltatrice*, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il Committente si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Committente, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'*Impresa Appaltatrice* non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e il recesso vengono disposti con provvedimento del Committente comunale da notificare all'*Impresa Appaltatrice*.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

In caso di comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o sub-contratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura, comunque, del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Committente potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2 del D. Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui al successivo articolo 19 del presente

Capitolato, determina, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o sub-contratto.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella struttura;

Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Art. 18 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato nello svolgimento del servizio, sono a carico dell'*Impresa Appaltatrice*, la quale ne è il solo responsabile.

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Eventuali gravi violazioni di tali obblighi costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte Il Committente, nonché motivo di denuncia alle competenti autorità.

Art. 19 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato dalla Giunta Comunale il 12 dicembre 2013 con deliberazione n. 196 rettificata con deliberazione n. 14 del 30/1/2014 pubblicato sul sito del Committente all'indirizzo:

<https://www.Amministrazione.comunale.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article15496>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'*Impresa Appaltatrice*. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario del suindicato "Regolamento".

Art. 20 - Stipula contratto, garanzie e oneri fiscali

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta a versare una garanzia definitiva pari al 2% dell'accordo quadro, ai sensi dell'art.117 c.1 del Codice e con le modalità in esso riportate. L'importo della garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi sarà pari al 10% del valore dei contratti stessi, aumentato ai sensi del comma 2 del medesimo art.117; si applicano le riduzioni di cui all'art.106 c.8 del D.Lgs.36/23.

L'Accordo Quadro e i successivi contratti attuativi saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Art. 21 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 comma b) del D.Lgs 36/2023 è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si farà riferimento all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 art. 10 (Tabella D2 – **CPV 85312000-9**) per cui ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizza il seguente indice, e relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: codice ATECO (Attività Economiche) (ALL.I.01, art 2 c.2) **Q 88.9 – assistenza sociale non residenziale**.

Indice generale dei prezzi al consumo senza tabacchi.

L'andamento dell'indice è monitorato al momento della stipula dell' eventuale contratto attuativo in caso di attivazione dell' opzione di proroga.

Art. 22 - Sciopero

In caso di proclamazione di sciopero del comparto di riferimento, l'*Impresa Appaltatrice* lo comunica per iscritto al Committente e informa l'utenza tramite affissione di apposita comunicazione nelle sedi operative, con almeno 3 giorni di anticipo, della possibile interruzione del servizio.

Nulla è dovuto all'*Impresa Appaltatrice* per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 23 - Definizione Controversie

Tutte le controversie tra Il Committente e l'*Impresa Appaltatrice*, così durante l'esecuzione come al termine dell'affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Monza.

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato. Per effetto del suddetto comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 24 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali relativi all'affidamento

Il Committente, in qualità di titolare (con sede in Via XXV aprile, 4 - 20092 - Cinisello Balsamo, PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di Legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento del presente affidamento. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'espletamento delle procedure per l'individuazione dell'operatore economico nell'ambito delle attività in oggetto.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di affidamento e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori incaricati dal Committente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o

dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

IL Dirigente Welfare e Politiche Abitative, Architetto Barbara Dal Piaz, è designato al trattamento dei dati.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Amministrazione comunale Dott. Manuel Salvi e-mail: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Gli interessati, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Committente, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 25 - Trattamento dei dati personali degli utenti del CAV

L'Amministrazione Comunale, comune capofila della Convenzione, con la sottoscrizione del contratto, **nomina** l'Impresa Appaltatrice mediante il relativo atto, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, assumendone il ruolo ed impegnandosi ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad accettare la nomina quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali".

Il presente contratto non si intende perfezionato fra le parti fino a quando entrambe non abbiano sottoscritto l'Atto di Nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento (**All. B**). Il Fornitore compilerà l'Allegato senza apporvi alcuna modifica.

L'Impresa Appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto e il relativo atto di nomina, assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza, con particolare attenzione ai dati personali degli utenti del servizio, anche di natura sanitaria. L'Impresa Appaltatrice si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. Annualmente, al termine del servizio, l'Impresa Appaltatrice deve provvedere a distruggere i dati in proprio possesso o a restituirli al Committente.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi, garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad accettare la nomina quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", comunicando in sede di gara gli estremi della persona fisica o giuridica da nominare.

Art. 26 - Altre norme

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 27 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti la stipula e la registrazione del contratto di servizio saranno a carico dell'aggiudicataria.

Art. 28 - Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Capitolato, si intendono applicabili le norme del codice civile e le altre Leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO COMPLESSIVA

Art. 29 - Offerte

I partecipanti alla gara dovranno presentare un'offerta tecnica e una offerta economica correlata.

L'offerta tecnica dovrà essere articolata in modo da consentire l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti al successivo articolo 30.

L'offerta economica dovrà prevedere il corrispettivo ore/anno per ogni attività proposta al netto dell'IVA, con indicazione dell'aliquota IVA applicata ovvero dell'esenzione dalla stessa.

Al fine di individuare i corrispettivi da offrire al Committente, l'*Impresa Appaltatrice* dovrà considerare tutte le spese necessarie al fine della piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato

Art. 30 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base della offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente schema:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80

A) PROPOSTA PROGETTUALE	PUNTEGGIO	GIUDIZIO	PUNTI
A.1 - Coerenza delle azioni progettuali in relazione alle attività richieste	Max 25 punti	Non valutabile – L'elemento oggetto di valutazione non è stato trattato rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	0
		Parzialmente sufficiente – L'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	5
		Sufficiente – l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	10
		Buono – l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	15
		Ottimo - l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	25
A.2 - Chiarezza e qualità degli interventi e delle metodologie previste relativamente a accoglienza, valutazione, presa in carico e definizione dei progetti personalizzati	Max 20 punti	Non valutabile – L'elemento oggetto di valutazione non è stato trattato rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	0
		Parzialmente sufficiente – L'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	5
		Sufficiente – l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	10

		Buono – l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	15
		Ottimo - l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	20
A.3 - Elementi migliorativi ed aggiuntivi a totale carico dell'aggiudicataria (con particolare attenzione agli interventi rivolti ai figli minori delle donne)	Max 15 punti	Non valutabile – L'elemento oggetto di valutazione non è stato trattato rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	0
		Parzialmente sufficiente – L'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	3
		Sufficiente – l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	5
		Buono – l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	10
		Ottimo - l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dalla presente gara	15
Punteggio massimo assegnabile	60		
INDICATORI DI VALUTAZIONE		SCALA DI VALUTAZIONE	
B) CURRICULUM DELLE PROFESSIONALITÀ (ALLEGATO A)* <i>che si intendono utilizzare nello svolgimento del progetto.</i> <i>*Non verranno valutati eventuali CV allegati</i>	PUNTEGGIO	GIUDIZIO La valutazione avverrà sommando gli anni di esperienza per il punto B.1 e i percorsi formativi per il punto B.2 dei tre professionisti indicati nell'ALLEGATO A	N. PUNTI
B.1 – <u>Esperienze professionali</u> delle risorse umane coinvolte nel progetto, coerenti con le finalità della presente gara, che svolgono il maggior numero di ore presso il servizio oggetto della selezione (max 3 professioniste)	Max 10 punti	Da 16 a 30 anni di esperienza complessivi	5
		oltre i 30 anni di esperienza complessivi	10
B.2 – <u>Percorsi formativi</u> del personale coinvolto inerenti le azioni del progetto	Max 10 punti	Da 10 a 20 percorsi formativi complessivi	5
		oltre 20 percorsi formativi complessivi	10
Punteggio massimo assegnabile	20		

Il punteggio finale relativo alla dimensione qualitativa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti dell'offerta tecnico qualitativa, da presentare sotto forma di progetto tecnico organizzativo.

Il progetto tecnico organizzativo (Criterio A) non deve superare le 10 facciate, formato A4, dimensione del carattere Times New Roman 12, interlinea singola. E' facoltà dei partecipanti aggiungere eventuali allegati (schede, fac simile ecc.) a scopo informativo fermo restando che non costituiranno oggetto di valutazione.

Per i parametri di natura qualitativa costituenti l'offerta tecnica la Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, espresso in valori centesimali, sulla base di una scala di valutazione e secondo le modalità che verranno dettagliate nei documenti di gara.

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20

Corrispettivo onnicomprensivo attività oggetto dell'appalto.

All' operatore economico che avrà proposto, in sede di apertura delle offerte, la percentuale più alta di sconto sarà assegnato il punteggio massimo. Alle restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$Y = (Po \times C) / Pi$$

Dove:

Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente

Pi = Percentuale più alta

C = fattore ponderale (10)

Po = Percentuale offerta